

-2263/15



**CONTRIBUTO UNIFICATO**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Società  
personale.  
Dichiarazione  
implicita di  
fallimento  
della  
società.  
Ammissibilità.  
Fattispecie.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

R.G.N. 29331/2008

Cron. 2263

Rep. 191

Ud. 12/11/2014

ha pronunciato la seguente

PU

**SENTENZA**

sul ricorso 29331-2008 proposto da:

[REDACTED] STEFANO (c.f. [REDACTED])

elettivamente domiciliato in [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

2014

*contro*

1902

CURATELA DEL FALLIMENTO [REDACTED] STEFANO, in

persona del Curatore [REDACTED] [REDACTED] elettivamente

domiciliata in [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED], giusta procura  
in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1531/2008 della CORTE  
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 12/11/2014 dal Consigliere  
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato [REDACTED]  
[REDACTED] con delega, che ha chiesto il rigetto del  
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. UMBERTO APICE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



## Svolgimento del processo

Con sentenza del 14/22 ottobre 2008, la Corte d'appello di Firenze ha respinto il reclamo proposto da [REDACTED] Stefano avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, con cui era stato dichiarato il fallimento del ricorrente in estensione del fallimento della s.a.s. [REDACTED] di [REDACTED] Giampiero, di cui [REDACTED] Stefano era stato socio accomandante, receduto il 6/7/07, con annotazione nel registro delle imprese il 3/8/07.

Con sentenza del Tribunale di Pistoia del 10-11/4/98, era stato dichiarato il fallimento di [REDACTED] Giampiero, titolare della omonima ditta individuale, tale divenuta a seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci della s.a.s., e, su ricorso del 12/6/2008 del Curatore, il medesimo Tribunale, con sentenza depositata il 1/8/2008, aveva dichiarato il fallimento in estensione del socio accomandante receduto [REDACTED] Stefano.

Secondo la Corte fiorentina, il fallimento individuale dell'unico socio della s.a.s., cessata per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci, implica il fallimento della società, e la sentenza del 10/4/08 ha dichiarato il fallimento di un unico soggetto commerciale, sotto due differenti strutture organizzative; la sentenza di fallimento in estensione ha considerato già avvenuto il fallimento della società, da cui la legittimità di detto secondo fallimento.

Ricorre avverso detta pronuncia il [REDACTED] con ricorso affidato a due motivi.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Il Fallimento ha depositato la memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione


1.1.- Col primo motivo, il ricorrente si duole del vizio di violazione dell'art.147, 1 ° comma, l.f., per non essere mai stato dichiarato il fallimento della s.a.s.

1.2.- Col secondo, il ████████ denuncia la violazione dell'art.147, 4° comma, l.f., sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il fallimento della s.a.s., ove sussistenti i presupposti, e quindi per estensione, il fallimento di ████████ i Giampiero, invece che dichiarare il fallimento di quest'ultimo in proprio, e solo dopo la dichiarazione di fallimento della società, avrebbe potuto dichiarare il fallimento dell'ulteriore socio illimitatamente responsabile.

2.1.- I due motivi di ricorso vanno valutati congiuntamente, in quanto strettamente collegati, e sono da ritenersi infondati.

I due motivi pongono la questione dell'ammissibilità della dichiarazione implicita di fallimento, che è stata risolta in senso positivo dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ed infatti, la pronuncia 10889/1996 ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento di un soggetto nella qualità di socio di una società di fatto con altro soggetto in precedenza dichiarato fallito quale imprenditore individuale comporta l'implicita dichiarazione di fallimento di tale società, tenuto conto che il fallimento del secondo soggetto, in quanto basato unicamente sulla indicata qualità di socio e non su quella di imprenditore individuale, implica la positiva risoluzione della



questione pregiudiziale circa l'esistenza di una società di fatto fra i due soggetti e deve pertanto considerarsi dichiarato a norma dell'art. 147 della legge fallimentare.

Nel caso di specie, è stato pronunciato il fallimento individuale dell'unico socio della s.a.s., sciolta per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci ma non ancora estinta, di talchè, nella duplicità dei soggetti succedutisi nell'impresa (in tal senso, la pronuncia 3670/2007), società in accomandita ed impresa individuale, la dichiarazione di fallimento dell'aprile 2008 di ██████████ Giampiero, titolare dell'omonima ditta individuale, nella cui titolarità si sono concentrati i rapporti facenti capo alla società, implica la dichiarazione di fallimento della società medesima.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto, sulla base del seguente principio di diritto: " Ove una società personale, nella specie società in accomandita semplice, si sia sciolta ex art. 2272 n.4 c.c. ma non sia ancora estinta ed il socio superstite abbia continuato nell'impresa già sociale come imprenditore individuale, la dichiarazione di fallimento di questi implica la dichiarazione di fallimento della società."

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 6000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 12 novembre 2014

Il Presidente

Il Consigliere est.

*R. M. De Virgilio*



**DEPOSITATO  
IN CANCELLERIA**

IL -6 FEB 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Andrea BLANCHI

